



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0001266 del 19/03/2021
(Entrata)

Ordinanza N. 275 del 19/03/2021

PROPOSTA N.ro 280 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – ULTERIORI LIMITAZIONI

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ((Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologico da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n. 301 del 03-12-2020;

VISTO il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. "Decreto Natale" di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato della GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 5 novembre 2020, n. 276;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della

classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, di «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n.303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2020, n. 308;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante” Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale. (20A07121), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020,,recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A07122)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 dicembre 2020, n. 315;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07212)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 23 dicembre 2020, n. 318;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- Il Decreto Legge 14/01/2021 n. 2 recante “**Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il Decreto Legge 12/02/2021 n.12 e del 13/02/2021 n.15, aventi entrambi ad oggetto: “**Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**”;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, **Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**. (21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021);
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, **Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in**

quarantena. (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

ATTESO che il Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CHE il Decreto prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata da contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO inoltre il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che nelle scorse settimane, dopo le consuete attività di *screening* fra la popolazione, volte a verificare possibili nuovi focolai da COVID-19, sono state riscontrati casi di positività, in particolare, in alcuni nuclei familiari composti da più componenti;

CHE pur, se in numero ridotto, continuano a manifestarsi alcune nuove evidenze di positività al COVID-19;

VISTO altresì l'aumento esponenziale di casi di positività nei comuni limitrofi, nella provincia di Cosenza e nell'intera Regione Calabria;

CONSIDERATO che è opportuno impedire che il contagio possa svilupparsi in modo significativo anche sul nostro territorio comunale,

ATTESO che la descritta situazione, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica dell'intera comunità terranovese, sia di giovani che meno giovani, anche attraverso l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;

SENTITI preventivamente, la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari, dott.ssa. Maria Letizia Belmonte che, il Dipartimento di Igiene Pubblica dell'ASP competente;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per

l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente Ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Terranova da Sibari e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, secondo quanto di seguito indicato e con altresì l'applicazione delle misure aggiuntive e/o integrative indicate:

- la somministrazione e vendita di prodotti negli esercizi di tabacchi e bar, le cui aperture seguono gli orari consentiti dalle prescrizioni nazionali, potrà essere garantita solo all'esterno, su banchi posti in prossimità delle entrate e non si potrà sostare nelle adiacenze dei locali. Il mancato rispetto delle suddette misure comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste in seguito, la sospensione per cinque giorni consecutivi delle relative attività;
- che tutti gli esercenti nel Comune di Terranova da Sibari utilizzino mascherine e guanti e sanifichino più volte al giorno, con appositi prodotti, banconi, carrelli ed, in generale, tutte le superfici e le aree di lavoro;
- che tutte le attività esercenti nel Comune di Terranova da Sibari facciano rispettare quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata ed all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
- di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione quando si entra presso tutti gli uffici pubblici e di pubblica utilità;
- è vietato il commercio ambulante da parte degli esercenti non residenti nel Comune di

Terranova da Sibari;

- sono sospesi i mercati sul territorio Comunale;
- è disposta la chiusura dei parchi giochi presenti sul territorio Comunale;
- è disposta la chiusura del Piazzale San Francesco e dintorni. E' consentito esclusivamente l'accesso ai luoghi di culto;
- è disposta la chiusura del Piazzale Sant'Antonio e dintorni. E' consentito esclusivamente l'accesso ai luoghi di culto.
- È disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale.

DISPONE

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato e chiunque ne abbia competenza, sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Terranova da Sibari, nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati.

Che copia venga trasmessa alle:

- attività commerciali e non del Comune di Terranova da Sibari;

Che copia dell'ordinanza venga altresì, trasmessa:

- ✓ alla Prefettura di Cosenza;
- ✓ alla Polizia Municipale;
- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 Agosto 1990, n. 241

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente

Ordinanza che dovesse essere in contrasto con essa.

TERRANOVA DA SIBARI, li 19/03/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI

